



Copia

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N. 353

del 16/07/2024

OGGETTO:APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO POLICASEIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO IN ALPE VEGLIA

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", ed in particolare:

- l'art. 12 "Soggetti gestori delle aree protette", comma 1, lett. m) della L.R. 19/2009 e s.m.i., che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona;
- l'art. 7 "Finalità delle aree protette" comma 1, lett. b) ed il comma 2, lett. a) n. 5 che individuano rispettivamente tra le finalità delle aree protette la promozione della fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale e la promozione di iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

Dedotto dalle finalità istitutive dell'area protetta e dalle finalità della Rete NATURA 2000 che il mantenimento delle attività zootecniche costituisce pratica essenziale al mantenimento degli habitat naturali presenti all'interno dell'area protetta la cui conservazione costituisce missione prioritaria di questo Ente gestore;

Richiamate:

- la Deliberazione C.D. n. 8 del 07.05.2009 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente ha proceduto alla approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2008 e relativi allegati, dove il Consiglio Direttivo dell'Ente ha stabilito, conformemente alle finalità del Parco, la destinazione di parte dell'avanzo finanziario libero da vincoli, per l'importo di € 37.670,74 alla U.P.B. 2.2.1 "Assetto del territorio e interventi sul patrimonio immobiliare", finalizzato all'acquisto di una struttura "policaseificio" in possesso di regolare certificazione sanitaria ASL, da mettere a disposizione delle aziende agricole dell'alpe Veglia nella stagione estiva 2009, al fine di garantire loro la possibilità della lavorazione del latte in locale certificato, in considerazione del fatto che nessuna delle aziende agricole operanti all'alpe Veglia possiede locali certificati per la produzione lattiero-casearia;
- la propria determinazione n. 128 del 25.06.2009 con la quale si è proceduto all'acquisto del policaseificio in oggetto;

Dato atto che:

- l'Ente è stato contattato dai Sig.ri De Giuli Giuseppe e Derlien Silke, rispettivamente titolare di azienda agricola ed accompagnatrice naturalistica/guida turistica di madrelingua tedesca, che con lettera del 14.01.2024, ns. Prot. n. 143 del 22.01.2024, hanno presentato una proposta per la gestione del punto informazioni del Parco in Alpe Veglia, presso la struttura denominato "Porteia", dietro possibilità di utilizzo del piano primo della stessa struttura per alloggiare gli stessi, che si occupano direttamente della cura del bestiame e della lavorazione del latte ed hanno contestualmente richiesto di poter utilizzare il policaseificio dell'Ente in località Porteia;
- nella prossima stagione di alpeggio 2024 il Sig. De Giuli ha richiesto di inalpare le proprie mandrie (circa 33 capi, di cui 30 in lattazione);

Visto il Decreto del Presidente n. 19 del 21.06.2012 con il quale sono state assunte decisioni in ordine alle modalità di utilizzo del policaseificio di proprietà dell'Ente, all'alpe Veglia, stabilendo quanto segue:

- 1) Di stabilire che per poter utilizzare la struttura mobile per la caseificazione "policaseificio" acquistata dal Parco ed adibita a latteria turnaria, le aziende agricole interessate dovranno sottoscrivere contratto e relativo regolamento con l'Ente Parco, proprietario della struttura;
- 2) Stabilire che per l'utilizzazione della struttura mobile per la caseificazione "policaseificio" le aziende agricole verseranno al parco la somma di € 11,00 (undici) al giorno, a titolo di rimborso spese di gestione della struttura;

Dato atto che fino alla data della presente determinazione non sono pervenute all'Ente altre richieste per l'utilizzo del policaseificio in oggetto;

Ritenuto di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione, al fine di disciplinare i rapporti tra l'Ente Parco ed il Sig. De Giuli.

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. del 30.03.2001 n. 165;

Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

Visto il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato ed integrato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" ed in particolare il capo V "Enti, Agenzie e Società Regionali" ed il relativo Regolamento di Contabilità;

Vista l'informativa fornita, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., al Sig. De Giuli, relativa all'utilizzo dei beni e delle attrezzature di proprietà dell'Ente;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 62 del 21.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale autorizzativo 2025-2026";

Ritenuto inoltre poter approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo temporaneo del policaseificio dell'Ente e delle attrezzature di cui trattasi, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge 30 aprile 1962 n. 283 e s.m.i. recante norme igienico sanitarie per la produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il D.P.R. 327/80 "Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e s.m.i.;

DETERMINA

1) Di dare atto che le modalità per l'utilizzo della struttura policaseificio di proprietà dell'Ente Parco, ubicata in Alpe Veglia, presso l'edificio denominato "Porteia", stabilite con Decreto del Presidente n. 19/2012 sono le seguenti:

a) Di stabilire che per poter utilizzare la struttura mobile per la caseificazione "policaseificio" acquistata dal Parco ed adibita a latteria turnaria, le aziende agricole interessate dovranno sottoscrivere contratto e relativo regolamento con l'Ente Parco, proprietario della struttura;

b) Stabilire che per l'utilizzazione della struttura mobile per la caseificazione "policaseificio" le aziende agricole verseranno al parco la somma di € 11,00 (undici) al giorno, a titolo di rimborso spese di gestione.

2) Di dare atto che fino alla data della presente determinazione è pervenuta all'Ente una sola richiesta per l'utilizzo del caseificio, presentata dal Sig. De Giuli Giuseppe titolare di omonima azienda agricola (lettera del 14.01.2024, ns. Prot. n. 143 del 22.01.2024).

3) Di approvare la bozza di convenzione che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Sig. De Giuli Giuseppe, nato a Domodossola il 02.04.1966, residente a Crevoladossola in loc. Bisogno n. 3, c.f. DGLGPP66D02D3320, e titolare della Azienda Agricola De Giuli, che disciplina le modalità di utilizzo del policaseificio dell'Ente in Alpe Veglia, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

4) Di dare atto che le entrate derivanti dalla convenzione in oggetto verranno accertate con apposita determinazione e introitate sul Bilancio dell'anno in corso.

IL DIRETTORE

Dr. Daniele Piazza

(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal 16/07/2024 al 01/08/2024

all'Albo del Parco on line sul sito www.areeprotetteossola.it

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

IL DIRETTORE F.to.: